

ganizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'istituto ».

28. 10. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Santori.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

e) al comma 1, primo periodo, le parole: fino a tutto il 1997 *sono sostituite dalle seguenti:* fino a tutto il 30 giugno 2001;

i) al comma 1, primo periodo, le parole: 31 ottobre 1999 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 maggio 2002;

g) al comma 1, primo periodo, sono sopprese le seguenti parole: la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999;

h) al comma 2, sono aggiunte, alla fine, *le seguenti parole:* In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 2.000.

28. 11. La XI Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto ».

28. 12. Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Potenza, Ruggieri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto ».

Copertura Gruppo Misto-SDI.

28. 13. Intini, Villetti, Buemi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

28. 18. Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 3 è aggiunto il seguente:

« 4. La classificazione dei datori di lavoro effettuata con i Decreti Ministeriali emanati a norma dell'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è efficace anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le altre disposizioni relative alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

La presente norma si applica anche a tutte le controversie pendenti purché sulle stesse non sia intervenuta sentenza passata in giudicato ».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

(in migliaia di euro)

2002: — 15.000;

2003: — 15.000;

2004: — 15.000.

28. 20. Antonio Leone, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la

domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

28. 21. Pagliarini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

e) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 30 giugno 2001 »;

f) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2002 »;

g) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

h) al comma 2, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

(in migliaia di euro)

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 2.000.

28. 22. Santori, Campa, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

ART 28-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1993, rimane in vigore la previgente disciplina più favorevole, e comunque, con effetto dal 1° gennaio 1994, le corrispettenze arretrate sottoposte a tassazione separata non devono essere valutate tra i redditi di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1963, n. 638 e successive modificazioni.

28. 01. Marcora, Banti, Potenza, Loddo, Meduri, Ruggirei, Sandi, Rossiello, Borrelli, Nannicini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART 28-bis.

(Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro).

1. Le pensioni di anzianità e vecchiaia, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulate, con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.

2. I datori di lavoro che assumono pensionati di anzianità e vecchiaia devono versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di coper-

tura assicurativa, pari al 10 per cento colato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e zona tariffaria. Il pensionato di anzianità o vecchiaia che continua la propria attività di lavoro autonomo deve versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento delle contribuzioni. Quest'ultimo contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste per zona tariffaria.

28. 02. Rossiello Borrelli, Oliverio, Rava Jesoli, Preda, Martora, Loddo, Nannicini, Sandi, Ruggirei, Potenza, Bandi, Meduri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).

1. A decorrere dal 10 gennaio 2002, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui agli articoli 14 e 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificati dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2002, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, parzialmente

utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

28. 03. Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare).

1.. Gli Enti Previdenziali di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 1° febbraio 1996, n. 103, possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.

2. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono del regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 1 50 milioni di Euro per Ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A, parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

28. 04. Benvenuto, Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle teleco-

municazioni trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, vanno riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Conseguentemente compensazioni PRC.

28. 05. Russo Spena, Giordano, Gianni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. La data di presentazione delle domande di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10 comma 1, del decreto legislativo 81/2000 è differita al 30 aprile 2002 per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti alla data del 31 dicembre 2001.

Conseguentemente compensazioni PRC.

28. 06. Russo Spena, Giordano, Gianni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. Le richieste di rimborso delle somme corrisposte a titolo di trattamenti di integrazione salariale nel periodo 1998-2000, presentate dall'INPS, sono sospese in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione tra le

parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato privi di effetto.

Segue compensazione NP.

28. 07. Guido Rossi, Grosatto, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino al 30 giugno 2001, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 2002 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 novembre 2002, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'i per cento all'anno per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;
2003: — 5.000;
2004: — 2.000.

28. 08. Misuraca, De Ghislanzoni, Scaltritti, Collarini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Ronnie, Zappa, Alfano, Grossetto, Giudice, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Dismissioni immobili enti previdenziali).

1. In deroga a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16.02.1996 » n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici le procedure e le condizioni per l'alienazione degli immobili ad uso abitativo trovano applicazione anche per gli immobili ad uso non abitativo.

28. 09. La Commissione XI.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli Incaricati delle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998. Sono iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 335 del 18 agosto 1995, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia nel medesimo anno Superiore all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 comma 6 della stessa legge.

2. Nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla stessa attività risulti inferiore, per lo stesso periodo imposto, all'importo considerato, l'iscrizione alla gestione speciale ha natura facoltativa.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

28. 0. 10. Duilio, Del Bono.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Redditi derivanti da attività forense esercitata in forma societaria e disciplina ai fini fiscali e previdenziali).

1. I redditi delle società tra avvocati derivanti dall'esercizio professionale in forma societaria di cui al titolo II, Capo I, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, costituiscono redditi di lavoro autonomo e, pertanto, ad essi si applicano le disposizioni del Titolo I, Capo V, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché le vigenti norme previdenziali di categoria.

Compensazione gruppo Margherita D-L L'ulivo.

28. 0.12. Cusumano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Inquadramento fiscale e previdenziale dei redditi di attività di amministratore, revisore e sindaco di società svolta da soggetti iscritti agli albi professionali).

1. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, 1 comma del decreto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22-12-1986 n. 917.

Compensazione gruppo Margherita D-L L'ulivo.

28. 0.13. Cusumano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Patrimoni mobiliari e immobiliari degli enti previdenziali privati).

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del D.lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive integrazioni e modificazioni.

Compensazione gruppo Margherita D-L L'ulivo.

28. 0.14. Cusumano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Prestazioni previdenziali complementari).

1. Gli Enti Previdenziali di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.

Compensazione gruppo Margherita D-L L'ulivo.

28. 0.15. Cusumano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 537 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 111, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il limite delle risorse economiche in possesso del nucleo familiare di appartenenza delle madri, di cui all'articolo 44, comma 2, per la legge 23 dicembre 1998, dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire 50 milioni annue a 36.151,98 euro.

Compensazione gruppo DS.

28. 0.17. Violante, Castagnetti, Pecoraio Scanio, Rizzo, Ventura, Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Misure di sostegno alla famiglia).

1. All'articolo 15, comma 2 lettera a) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire « fino al terzo anno » con « fino all'ottavo anno »

2. All'articolo 15, comma 2 lettera b) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire le parole da « fuori dei casi » a 30 per cento della retribuzione » con « L'indennità è elevata all'80 per cento ».

Compensazione gruppo DS.

28. 0. 18. Turco, Battaglia, Bolognesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Misure di sostegno alla famiglia).

1. All'articolo 15, comma 2 lettera a) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire « fino al terzo anno » con « fino all'ottavo anno ».

2. All'articolo 15, comma 2 lettera b) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire le parole da « fuori dei casi » a 30 per cento della retribuzione » con « L'indennità è elevata all'80 per cento ».

Compensazione gruppo DS.

28. 0. 19. Turco, Battaglia, Bolognesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Misure di sostegno alla famiglia).

1. All'articolo 15, comma 2 lettera a) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971

sostituire: « fino al terzo anno » con: « fino all'ottavo anno ».

2. All'articolo 15, comma 2 lettera *b*) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sostituire le parole da « fuori dei casi » a 30 per cento dalla retribuzione » con « L'indennità è elevata all'80 per cento ».

Conseguentemente compensazione gruppo DS.

28. 0. 21. Turco, Battaglia, Bolognesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Assegni di maternità).

1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2002, è elevato da lire 500.000 a 537 euro nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2 il limite delle risorse economiche in possesso del nucleo familiare di appartenenza delle madri, di cui all'articolo 44, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, dal 10 gennaio 2002, è elevato da lire 50 milioni annue a 36.151,98 euro.

Compensazione gruppo DS.

28. 0. 20. Cordoni, Turco, Barbieri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART. 28-bis.

1. Le richieste di rimborso delle somme corrisposte a titolo di trattamenti di inte-

grazione salariale nel periodo 1998-2000, presentate dall'INPS, sono sospese in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Segue compensazione gruppo Lega NP da 1 a 10.

28. 0. 22. Guido Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Interventi in materia previdenziale a favore delle cooperative sociali).

1. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, operanti in settori ed ambiti territoriali per i quali il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi n. 3.

28. 0. 23. Cento, Lion, Zanella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. Ai fini previdenziali e fiscali al rapporto di lavoro dipendente delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui alla legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, 9 aprile 1996, n. 8, si applicano, anche con effetto retroattivo fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale sopra citata, le disposizioni di cui alle leggi 2 aprile 1958, n. 339 e 17 ottobre 1967, n. 977.

2. Ai rapporti di lavoro sorti tra soci e cooperative gestori del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, di cui al comma precedente, in data precedente all'entrata in vigore della legge 142/01 si applica, per l'intera loro durata, la disciplina contributiva e previdenziale prevista dall'articolo 4 della medesima legge 142/01.

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, alla tabella A richiamata la voce Ministero dell'economia è ridotta del seguente importo:

2002: 10.300;

2003: 10.300;

2004: 10.300.

28. 0. 24. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Mattarella, Olivieri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. Ai contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e socio-assistenziali previsti con leggi regionali e provin-

ciali si applica il regime fiscale previsto per le contribuzioni e per i fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1, alla tabella A richiamata la voce Ministero dell'economia è ridotta del seguente importo:

2002: 19.108;

2003: 19.108;

2003: 19.108.

28. 0. 25. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Mattarella, Olivieri.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 2000 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « maggio 2002 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 2.000.

28. 0. 26. Misuraca, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Anna Maria Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Crosetto, Giudice, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

ART. 28-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura).

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi e relativi a periodi contributivi maturati fino al 30 giugno 2001, possono regolarizzare la loro posizione nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 2002 e le successive da versare con cadenza semestrale e decorrere dal 31 novembre 2002, secondo le modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo dei differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può

avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alla predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

(in migliaia di euro)

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 2.000.

28. 0. 27. Santori, Campa, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Patria, Crosetto, Lo Presti, Maninetti, Dario Galli, Zorzato, Taglialatela, Barbieri, Degennaro, Berruti, Capuano, Di Teodoro, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Pepe, Benedetti Valentini, Alboni, Briguglio, Caruso, Lisi, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Tadorelli, Didonè.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 29.

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

« ART. 29.

1. A partire dal 1° gennaio 2001 il minimo di pensione è fissato in 520 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta *una tantum* di 520 euro.

2. Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anni di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.

3. Le prestazioni pensionistiche, dal 1° gennaio 2002 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.

4. Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.

5. All'articolo 1, comma 34 della legge 335/95 è soppressa la parola: "particolari" e dopo la parola: "usuranti" inserire le altre: "e pesanti".

6. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma i del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito ».

Compensazioni Rifondazione Comunista.

29. 1. Bertinotti, Russo Spina, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato, poi trasformato in Ente ferrovie dello stato e, successivamente, in Ente ferrovie dello stato SpA, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni. I benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza che per la liquidazione del trattamento di fine servizio o buonuscita, di cui all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti ».

Compensazione gruppo Lega Nord Padania: da 1 a 10.

29. 24. Dario Galli, Pagliarini, Sergio Rossi, Rodeghiero, Didonè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis

A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui

all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti finzioni della vita umana:

deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

impossibilità nella deambulazione;

impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

impossibilità alla assunzione di cibo;

impossibilità a lavarsi;

impossibilità a vestirsi.

è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Compensazioni Comunisti Italiani

29. 0. 68. Cossutta, Pistone, Giacco.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai genitori di disabili gravissimi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

– *deficit* intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi ritardi di difficoltà di apprendimento;

– impossibilità nella deambulazione;

– impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

– impossibilità alla assunzione di cibo;

– impossibilità a lavarsi;

– impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa ».

Compensazioni del Gruppo Misto-Verdi: n. 3, 8.

29. 26. Zanella, Cento, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso.

Compensazione Verdi n. 1.

29. 35. Cento, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Alla fine del Capo IV (Interventi in materia previdenziale e sociale) del Titolo III (Disposizioni in materia di spesa) è aggiunto il seguente articolo:

ART. 29-bis.

(Abolizione del divieto di cumulo).

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonero delle medesime sono

interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole ».

Conseguentemente alla Tab. C - Ministero dell'Economia e delle Finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775),

apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2002: — 100.000.000 di Euro;

2003: — 100.000.000 di Euro;

2004: — 100.000.000 di Euro.

29. 0. 72. Rosso, Crosetto, Patria. Zannetta, Alfano Angelino, Alfano Gioacchino, Biasi, Savo, Saro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Abolizione del divieto di cumulo).

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo. Per i trattamenti

liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la disciplina previgente, se più favorevole ».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: « Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'articolo 11 legge n. 59 del 1997: — articolo 70, comma 2: Finanziamento delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 3890, 3891), apportare le seguenti modificazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

29. 0. 84. Rosso, Crosetto, Patria, Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Abolizione del divieto di cumulo).

1. All'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 2002 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità, liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2002 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole ».

Conseguentemente:

alla Tabella C — Ministero dell'economia e delle finanze — decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'orga-

nizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle entrate — capp. 9890, 9891; 6.2.3.4 — Agenzia delle entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2002: — 100.000.000 di Euro;

2003: — 100.000.000 di Euro;

2004: — 100.000.000 di Euro.

29. 0. 88. Di Teodoro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 38 è soppresso.

E di conseguenza, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

29. 0. 18. Ventura.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine per esercitare la facoltà di chiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori il 31 dicembre 1998, di cui all'articolo 38, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogato al 31 marzo 2002.

Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

29. 33. Loddo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. I lavoratori dipendenti, eletti membri del Parlamento Nazionale, cessati dal loro mandato prima del 31 dicembre 1998 e che non abbiano presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 488 del 23 dicembre 1999 possono ripresentare l'istanza al proprio Ente Assicurativo improrogabilmente entro il 31 marzo 2002.

Seguono compensazioni gruppo AN.

29. 34. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santachè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Differimento termini).

1. I termini per il versamento dei contributi pensionistici di cui al comma 1, articolo 38, legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche in deroga alle disposizioni ivi previste, sono riaperti e prorogati di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. 0. 19. Ventura.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Pagamento delle spese giudiziali).

1. Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, se titolare di reddito complessivo imponibile, autocertificato, inferiore al triplo del trattamento minimo di pensione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria alla data della pronuncia, non è

assoggettato al pagamento delle spese, competenze ed onorari in favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o temeraria.»

Conseguentemente ridurre il fondo del Ministero dell' economia, Tabella A.

29. 0. 50. Buffo, Grandi.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 29-bis.

(Regime pensionistico per determinare categorie di lavoratori).

Fino al 31 dicembre 2002 i lavoratori collocati in mobilità a seguito di procedure di mobilità esperite ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed i lavoratori di cui all'articolo 29-bis conseguono il trattamento pensionistico in base ai requisiti di accesso e secondo le modalità di calcolo previsti dalla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2000.

Compensazioni gruppo CCD-CDU.

29. 0. 36. Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Regime pensionistico per determinate categorie di lavoratori).

Fino al 31 dicembre 2002 i lavoratori collocati in mobilità a seguito di procedure di mobilità esperite ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed i lavoratori di cui all'articolo 29-bis conseguono il trattamento pensionistico in base ai requisiti di accesso e secondo le modalità di calcolo previsti dalla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2000.

29. 02. Di Teodoro.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

« ART. 29-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2002 i lavoratori collocati in mobilità a seguito di procedure di mobilità esperite ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed i lavoratori di cui all'articolo 29-bis conseguono il trattamento pensionistico in base ai requisiti di accesso e secondo le modalità di calcolo previsti dalla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2000 ».

Compensazione gruppo AN.

29. 043. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanchè, Paolone, Riccio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis.

(Indennizzo aziende commerciali in crisi)

1. È consentita l'erogazione di un indennizzo pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS per la cessazione definitiva dell'attività a favore di coloro che esercitano, in qualità di titolari o di coadiutori, il commercio al dettaglio in sede fissa anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, attività commerciale su aree pubbliche, nonché ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985 n. 204 e successive modificazioni ed alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e che abbiano rispettato le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

2. L' erogazione dell'indennizzo è effettuato dall'INPS avvalendosi del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n.207 con le stesse moda-

lità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali. L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna. L'erogazione dell'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui al beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma I è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

3. A decorrere dall'1.1.2002 gli iscritti alla Gestione di cui al comma I sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista alla legge 2 agosto 1990, n.233, e successive modificazioni ed integrazioni. La contribuzione aggiuntiva di cui al presente comma:

a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207;

b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

4. Le somme non utilizzate o impegnate dal predetto Fondo a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico della Gestione medesima.

5. Il predetto Fondo è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche, sociali, presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è composto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo. Il Ministero delle attività produttive svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente articolo, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.

6. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello, appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del predetto Fondo. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.

29. 011. Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.